

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 26/03/2012

Oggetto: Diritto annuale: sgravio/inibizione di posizioni di imprese.

Il Presidente riferisce che la Camera di Commercio si trova spesso a dovere affrontare casi particolari relativi al recupero del diritto annuale, in quanto i contribuenti sempre più di frequente chiedono l'annullamento d'ufficio degli atti impositivi.

Tali casi sono solo parzialmente risolutivi delle problematiche affrontate, a causa del ristretto margine di discrezionalità di cui le decisioni in merito agli annullamenti in autotutela si connotano.

I temi riguardano sia i pagamenti dovuti da parte di società in liquidazione, in fallimento o altra procedura concorsuale che, molto spesso, si trovano in questa situazione da decenni, sia i casi delle cancellazioni (d'ufficio o volontarie) delle imprese individuali e delle società di persone.

Inoltre, prosegue il relatore, esaminando i dati relativi alle riscossioni del diritto annuale tramite ruoli si evidenzia come il tasso di riscossione non è superiore al 18%. Sulle somme incassate tramite ruoli occorre, inoltre, andare a determinare l'aggio spettante ai concessionari, parzialmente a carico del debitore – contribuente ed in parte a carico del creditore oltre alle spese da rimborsare al concessionario in caso di esecuzione coattiva.

Pur nella consapevolezza che qualora l'amministrazione non provveda a conseguire un credito accertato e confermato potrebbe produrre un danno erariale pari all'ammontare del credito stesso, occorre tener presente che, ai sensi dell'art. 1 della L. 241/1990, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad assicurare il rispetto del principio della economicità ed efficacia, e, pertanto, l'Ente Camerale deve adoperarsi in scelte dirette al contenimento della spesa pubblica valutando il rapporto di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici.

L'articolo 26 comma 10 del DPR 254/05 (regolamento di contabilità) tiene espressamente in considerazione questo principio laddove recita: *L'ammontare dei crediti iscritto nello stato patrimoniale è svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione. Tali atti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.*

A ciò si aggiunga che anche il documento n. 3 "Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio" (in www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phppejLvj.PDF) al punto n. 1.4) rubricato "Accantonamento al fondo svalutazione crediti" stabilisce che tale accantonamento *per perdite su crediti di dubbia esigibilità, (...) consente di valutare i crediti da diritto annuale secondo il presumibile valore di realizzazione evitando che perdite per inesigibilità di crediti gravino su esercizi futuri.*

Analogamente, nei quesiti rivolti nei primi mesi del 2010 al Ministero dello Sviluppo Economico, relativi all'applicazione dei principi contabili delle Camere emanati con circolare n. 3622/C del 5/2/09 (in www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/allegato_1-risposte_quesiti_task%20force.PDF) ci si riferisce sempre e comunque al criterio dell'inesigibilità del complesso dei crediti, sulla base dei dati relativi ai mancati incassi.

Al riguardo è opportuno sottolineare che per l'Ente al 31.12.2010 il fondo svalutazione crediti diritto annuale ammonta a €. 40.467.846,14 contro crediti per diritti annuali pari a €. 43.753.757,50

Ferme restando le procedure di cancellazione, l'Ufficio Diritto Annuale della Camera, previa verifica da parte dell'ufficio Registro Imprese delle posizioni da sottoporre ad inibizione, potrebbe provvedere ad inibire/sgravare, anche retroattivamente, le posizioni di tutte quelle imprese, a prescindere dalla loro configurazione giuridica, per le quali l'antieconomicità della riscossione per il tramite di Equitalia, sia tale da risultare irragionevole.

LA GIUNTA

- sentita la relazione del Presidente;
- ritenuto di condividerne le argomentazioni;
- richiamato l'art. 18 della legge 581/93 e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 247/2004 relativo alla disciplina delle cancellazioni d'ufficio delle società di persone e delle imprese individuali;
- visti gli artt. 2490, 2495 e 2454-septiesdecies del codice civile;
- visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;
- visto che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 4062 del 22.2.2010 ha posto fine ad una lunga oscillazione giurisprudenziale in ordine all'efficacia estintiva o meno della cancellazione delle società dal Registro Imprese stabilendo che, in analogia a quanto avviene per le società di capitali ai sensi del novellato art. 2495, 2° comma, c.c., anche per le società di persone la cancellazione dal registro determina l'estinzione del soggetto collettivo, anche se vi fossero ancora rapporti giuridici pendenti ed addirittura con efficacia retroattiva alla sua entrata in vigore, con esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irrimediabilmente verificatisi;
- visto l'art. 26, comma 10, del D.P.R. 254/05, il quale stabilisce che gli atti di riscossione sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- considerato che nel bilancio camerale al 31.12.2010 il fondo svalutazione crediti diritto annuale ammonta a €. 40.467.846,14 contro crediti per diritti annuali pari a €. 43.753.757,50;
- preso atto che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, l'attività degli agenti della riscossione viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo pari ad una percentuale determinata con decreto ministeriale e che tali importi sono gravati da oneri fiscali;
- evidenziato che l'ente impositore è tenuto a versare un aggio anche a fronte degli importi iscritti a ruolo per i quali le attività di riscossione non hanno comportato un esito positivo;
- valutato che la reale e concreta possibilità di riscuotere un credito attiene alla sua esigibilità;
- valutata la crescente percentuale di insoluto per gli importi iscritti a ruolo che si sta manifestando nel corso degli ultimi anni;
- considerato che la quantificazione degli oneri che verranno sostenuti all'atto del discarico per inesigibilità è di difficile stima in quanto le percentuali previste dal D.lgs. n. 112/99 possono essere rideterminate con decreto, tenuto conto del carico dei ruoli nonché dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema;
- visto l'art. 1 della legge n. 241/90 il quale afferma che l'attività amministrativa deve essere retta da criteri di economicità e di efficacia e che, alla luce anche di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione (tra l'altro SS.UU civ. 29.9.2003 n. 14488), occorre valutare il rapporto di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici nell'ambito del più ampio vaglio del rapporto tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti quale valutazione di legittimità e non di mera opportunità;
- considerato doveroso, anche in vista della prossima emissione dei ruoli, minimizzare il più possibile i costi e rendere più proficui i risultati;
- valutato che tale obiettivo si possa ragionevolmente ottenere escludendo le imprese la cui esistenza è solo formale, essendo di fatto inoperanti nel mondo economico e, quindi, prive di patrimonio da aggredire non garantendo, pertanto, la concreta e reale possibilità di riscossione del credito camerale
- visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, conservatore del Registro delle Imprese;
- visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di dare mandato all'Ufficio Diritto Annuale della Camera, previa verifica da parte del Registro Imprese delle posizioni da sottoporre ad inibizione, affinché provveda a

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

inibire/sgravare, anche retroattivamente, le posizioni di tutte quelle imprese, a prescindere dalla loro configurazione giuridica che versano nelle seguenti condizioni:

- in liquidazione almeno dal 2001 e per le quali non sia concretamente più possibile ottenere il pagamento del diritto annuale o per le quali il recupero del credito sia talmente antieconomico da giustificare lo sgravio della posizione. L'individuazione della suddetta data si giustifica in quanto le imprese in liquidazione sono state obbligate a versare il diritto annuale solo a partire dal 01/01/2001, essendo state esonerate dal pagamento per gli anni precedenti;
- in fallimento o altra procedura concorsuale, giunta in uno stadio tale da non consentire più l'insinuazione nel passivo, anche tardiva, da parte di Equitalia o che renda tale procedura antieconomica;
- società cancellate (d'ufficio o volontariamente) con bilancio finale di liquidazione pari a zero o dal quale non risultino ripartizioni ai soci dell'eventuale attivo in danno dei crediti camerali;
- in liquidazione almeno dal 2001 e in attesa di cancellazione, con bilancio finale pari a zero o per le quali il recupero del credito sia talmente antieconomico da giustificare lo sgravio della posizione, o dal quale non risultino ripartizioni ai soci dell'eventuale attivo in danno dei crediti camerali;
- posizioni transitate dal Registro Ditte al Registro Imprese relative a imprese che non hanno mai chiesto il codice fiscale;
- per le quali le notifiche dei verbali non sono mai andate a buon fine o non vi sia stata la possibilità di reperire i soggetti legittimati alla ricezione del verbale;
- società di persone ed imprese individuali interessate dalla procedura di cancellazione d'ufficio, per le quali il recupero del credito sia talmente antieconomico da giustificare lo sgravio della posizione;
- imprese inattive, tali da doversi considerare quelle che non abbiano mai ottemperato alla comunicazione di inizio attività al Registro Imprese e per le quali l'ufficio abbia verificato presso l'Anagrafe Tributaria l'effettiva assenza di redditi d'impresa sin dalla costituzione;
- imprese che abbiano comunicato la cessazione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate senza effettuare la comunicazione di cessazione dell'attività o la cancellazione dal Registro Imprese e per le quali l'ufficio abbia verificato presso l'Anagrafe Tributaria l'effettiva assenza di redditi d'impresa da tale data;
- imprese che abbiano effettuato la comunicazione di cessazione dell'attività al Registro Imprese senza aver effettuato la cessazione della partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate e per le quali l'ufficio abbia verificato presso l'Anagrafe Tributaria l'effettiva assenza di redditi d'impresa da tale data ;
- imprese per le quali ricorrevano i presupposti per l'applicazione della procedura di cancellazione d'ufficio già alla data di emanazione del DPR 247/2004;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

- società cooperative per le quali il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto o sta procedendo alle cancellazioni d'ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

(dott. Raffaele VASTANO)



IL PRESIDENTE

(dott. Messandro AMBROSI)

